

Il programma di massima

Orario

14:00 -18:00

Data

Giovedì

23/03/2023

- Il verbale di primo accesso;
- La nuova sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e per lavoro irregolare;
- Notificazione;
- Verbale di prescrizione – apparato sanzionatorio ex D.Lgs. 758/94;
- I sequestri
- Atti di polizia giudiziaria
- Casi studio e giurisprudenza sui coordinatori.

***Infortunati nei cantieri:
comportamenti da evitare***

Estorsione in danno dell'infortunato: art. 629 c.p.

- **Cass.pen, sez.II, 18 gennaio 2019, n. 2217:** DL condannato per delitto di estorsione, *“per avere costretto con minacce (di licenziamento) un dipendente a dichiarare il falso (lesioni in ambito domestico) ai sanitari del P.S. presso il quale si era recato, sulle cause di un infortunio sul lavoro dallo stesso subito, al fine di evitare problemi al cantiere poste che non erano state osservate le norme antinfortunistiche”*.
- Minaccia esplicita e implicita (garantire comunque la retribuzione)

TUTELA (penale) DEL LAVORO: COME?

LIVELLI DI TUTELA e di RESPONSABILITA' RESPONSABILITA' (personale) PERSONA FISICA

- 1° *livello: extra codicem (“T.U.” e altre disposizioni speciali) – reati di pericolo e contravvenzioni punite con arresto, ammenda art. 17 c.p. – D.Lgs. 758/94;*
- 2° *livello intermedio: art. 437 c.p. rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, 449 c.p. (disastro colposo) e art. 451 c.p. omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro “caporalato”) – reati di pericolo e delitti puniti con ergastolo, multa, reclusione art. 17 c.p.;*
- 3° *livello di tutela estrema: art. 589 c.p. omicidio colposo e art. 590 c.p. lesioni personali colpose – reati di danno e delitti puniti con ergastolo, multa reclusione art. 17 c.p.;*

RESPONSABILITA' PERSONA GIURIDICA (ultrapersonale)

- 4° *livello (solo persona giuridica) - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA derivante da REATO (anche colposo, ma solo per delitti artt. 589, 590 e 603 bis c.p.)*

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 252



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- NEWS!! D.L. 21 ottobre 2021 n. 146**
pubblicato in G.U. n. 252 del 21/10/2021
(convertito con modificazioni in legge
17/12/2021 n. 215 GU n. 301 del 20/12/2021)
- Capo III rafforzamento della disciplina in**
materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro (art. 13)

Competenze vigilanza legislazione in materia SSL – art. 13 Dlgs 81/08

Ante modifiche (art. 13)

•C. 1:

- ASL competente per territorio
- VVFF
- Miniere: Ministero sviluppo economico
- Estrattive seconda categoria e acque termali e minerali: Regioni e PAT

•C 2: ispettorato del lavoro

- Edilizia
- Cassoni e lavori subacque
- Altri settori pericolosi definiti con dpr e previa intesa con Regioni (non noi) informando servizio prevenzione e sicurezza dell'asl

•C 4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli **articoli 5 e 7.**

= coordinamento comitato nazionale e locale SSL

Post modifiche (nuovo art. 13)

•C. 1:

- +INL

•C. 2 abrogato

•C4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007

A L L E G A T O I	DESCRIZIONE	SOMMA AGGIUNTIVA
	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 euro
	Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	2.500 euro
	Mancata formazione ed addestramento	300 euro per lavoratore
	Mancata costituzione del SPP e nomina del responsabile	3.000 euro
	Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 euro ←
	Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto	300 euro per lavoratore
	Mancanza di protezione verso il vuoto	3.000 euro ←
	Mancata applicazione delle armature di sostegno	3.000 euro ←
	Lavori in prossimità di linee elettriche, senza procedure idonee	3.000 euro
	Presenza di conduttori nudi in tensione, senza procedure idonee	3.000 euro
	Mancanza di protezione contro i contatti diretti (impianto di terra, etc.)	3.000 euro ←
Omessa vigilanza su dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 euro	

12 bis mancata notifica all'OdV prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto somma aggiuntiva € 3.000 (aggiunto L. 215/2021)

Questioni importanti: chi deve adottare il provvedimento?

- **Art.14, terzo comma:** l'INL adotta i provvedimenti di cui al comma 1 (**sospensione**) per il **tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti** nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale (**es. Sospensione Serv. Lavoro o altri Enti**);
- **Art. 14, ottavo comma:** i poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle ASL nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Questioni importanti!!

Sequestro e sospensione attività imprenditoriale

Quaestio iuris: in caso di sequestro preventivo (321 c.p.p.) o penale (253-354 c.p.p. probatorio) si procede comunque alla sospensione?

- Sequestro misura cautelare reale;
- Sospensione finalità cautelare e sanzionatoria.

Questioni importanti!!!

Come avere la revoca del provvedimento

-Su istanza di parte in marca da bollo da € 16 (art. 3 DPR 642/72) con PagoPA, mod.F23 cod.tributo 456T, marca apposta e annullata, servizio@e.bollo (banche e uffici postali);

-Inserire nell'istanza documentazione (es. attestati, DVR, POS ecc..)

-Accertamento 758 e revoca del provvedimento (priorità assoluta – in genere entro 48 ore)

La c.d. MAXISANZIONE

-Es. 3.000 euro fare primo PagoPA;

-Su **istanza di parte** per pagare 20% subito e 80 % a sei mesi (fare 2^ PagoPA per l'importo del 20 %(600 €) e terzo PagoPA di 2.400 € + 5% (2520 €) della somma residua a sei mesi;

-Monitorare scadenza semestrale

-In caso di mancato pagamento il **prov. amm.vo di accoglimento dell'istanza è TITOLO ESECUTIVO**

Questioni importanti

Non ottemperanza alla sospensione dell'attività imprenditoriale

·Nuova *notitia criminis* per reato (proprio) p.e.p. dall'art. 14 co. 15 D.Lgs. 81/08 (“il datore di lavoro che NON ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi (contravvenzione) nelle ipotesi di sospensione per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Il nuovo D.L. 146/2021 (L. 215/2021)

E per i coordinatori cosa cambia?

1. Provvedimento di sospensione dei lavori (non c'è più il riferimento al CSE e al potere art. 92, co.1 lett.e) nel nuovo art. 14 D.Lgs. 81/08);
2. Notifica preliminare

Notifica preliminare: doppio binario

- NOTIFICA UOPSAL, SERVIZIO LAVORO E AGENZIA ENTRATE, notifica ONLINE Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n° 486 del 31 marzo 2016 collegandosi al sito www.servizionline.provincia.tn.it e andare nella sezione **Catasto, Casa e Terreni**;
- NOTIFICA AL PREFETTO (in PAT COMISSARIATO DEL GOVERNO) all'indirizzo protocollo.comgovtn@pec.interno.it introdotta dall'art. 26 del **Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (per tutti i cantieri)**, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 231 del 4/10/2018 in vigore a partire dal 5/10/2018
Nota bene: obbligo non delegabile al professionista ma da adempiere da parte del committente o responsabile dei lavori (obbligo INDELEGABILE ex art. 99 D.Lgs. 81/08);
- **Articolo 99 (oggi) - Notifica preliminare**
 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro **nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto (L. 1/12/2018 pubblicata in G.U. n. 281 del 3/12/2018 e in vigore dal 4/12/2018)** territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, *nonché gli eventuali aggiornamenti* nei seguenti casi:
 - a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
 - b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

L'istituto della PRESCRIZIONE OBBIGATORIA (artt.19 ss. del DLgs. 758/94)

Natura giuridica della prescrizione (obbligatoria)

- La normativa di riferimento: artt. 20 ss. D.Lgs. 758/94
- é un atto di polizia giudiziaria finalizzato ad evitare che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori (art. 55 c.p.p.);
- è un “*incidente amministrativo*” all’interno di un procedimento penale



Natura giuridica prescrizione: giurisprudenza


- **Cass. civ. S.U. 9 marzo 2012, n. 3694**: “l’atto con il quale l’organo di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 20 avendo accertato una contravvenzione alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, impartisca le opportune prescrizioni fissando un termine per l’eliminazione delle irregolarità, **non è annoverabile fra i provvedimenti amministrativi - dovendosi ad esso attribuire, invece, natura di atto di polizia giudiziaria** - ed è quindi sottratto alle impugnazioni previste per i suddetti provvedimenti, tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale. (Cass. pen. Sez. 1, 14/02/2000, n. 1037 e Cass. pen. sez. 3, 16.6.2009, n. 24791)

Natura giuridica prescrizione: giurisprudenza

- **Consiglio di Stato 6 dicembre 2013 n. 5846:** “ha ritenuto di seguire l’orientamento giurisprudenziale (Cons. di Stato, Sez. VI, 31 ottobre 2011, n. 5821) in virtù del quale l’atto con cui il funzionario ispettivo, nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, accerta la fattispecie contravvenzionale e contestualmente dispone prescrizioni all’impresa datrice di lavoro, fissando **un termine per l’eliminazione delle irregolarità**, non è annoverabile tra i provvedimenti amministrativi. L’atto in questione ha, invece, natura di atto di polizia giudiziaria, rispetto al quale il giudice amministrativo difetta di giurisdizione.
- Conseguenza NON IMPUGNABILITA’ dell’atto per difetto di giurisdizione (incompetenza) del giudice amm.vo

***Il procedimento sanzionatorio
previsto dal D.Lgs. 19/12/1994 n.
758 (diagramma di flusso)***





Rapporto tra prescrizione 758 e oblazione 162 e 162 bis c.p.

- *Cass. Pen., Sez. III, 29/11/2007, sentenza n. 44369: In tema di definizione amministrativa delle violazioni contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la facoltà concessa all'imputato di chiedere l'oblazione di cui all'articolo 162 bis c.p. non esclude quella prevista dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 758 del 1994 e non è alternativa ad essa, ma può sempre essere esercitata quando non ricorrono le condizioni per applicare l'oblazione prevista dal d.l.vo n 758/1994 o quando il contravventore non ha ritenuto di avvalersi dell'oblazione speciale prevista dal citato decreto legislativo, fermo restando però che tale la procedura deve comunque essere esperita e spetta al giudice prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni previste dal citato decreto legislativo.*

La mancata applicazione della prescrizione pregiudica l'azione penale (improcedibilità)?

Contrasto giurisprudenziale:

Per *Cass. pen., Sez. III, 2 maggio 2017 n. 20848* non impedisce la procedibilità dell'azione penale;

Per *Cass. pen., Sez. III, 26 maggio 2017 n. 26421* è necessario comunicare le prescrizioni all'interessato ai fini della regolarizzazione e per poter estinguere il reato (**orientamento prevalente e più corretto**)

La prescrizione "ora per allora" Sent. Corte Cost. 19/1998 (art. 15, co.3 D.Lgs. 124/2004)

- ***Reati istantanei o a condotta esaurita***
- ***Ravvedimento operoso***
In ambedue i casi:
 - **applicazione diretta apparato sanzionatorio (D.Lgs. 758/94);**
 - **il verbale di contravvenzione va sempre redatto e va inviata la C.N.R. alla Procura competente per territorio – principio del *locus commissi delicti* (reato più grave assorbente) o luogo di commissione della contravvenzione**

Notificazione brevi manu

RELATA DI NOTIFICA (148 ss. c.p.p.)

Il sottoscritto _____
 appartenente all'U.O.P.S.A.L. dell'A.P.S.S. di Trento
 alle ore _____ del
 giorno _____
 in _____
 ha notificato il presente atto al Sig.
 _____ consegnandone copia nelle mani
 di (dello stesso o sig.ra addetta ricezione atti o al
 difensore di fiducia e domiciliatario)
 IL NOTIFICATORE (UPG) _____
 LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI _____

Altre modalità di notifica

Cass.pen. sez.III, 20 gennaio 2020 n. 1996:

- Notifica Atti giudiziari
- Raccomandata A/R presso residenza o sede legale/operativa società
- PEC società (in visura) o del professionista (ordine)
- Notifica presso domicilio dichiarato/eletto (verbale ex art. 161 c.p.p.).

Qualsiasi modalità idonea a comunicare il contenuto dell'atto,
rimanendo a carico del destinatario l'onere di dimostrare di
essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di
acquisirne la conoscenza (Cass.pen.Sez.III, 5 ottobre 2017, n.
 45737), verificare PEC

***Modulistica per vigilanza
d'iniziativa o su delega
(D.Lgs. 758/94)***

Giurisprudenza coordinatori

Applicazione Tit.IV

Art. 90 comma 3 **”presenza di più imprese anche non contemporanea”**

- **Cass. Pen.Sez.IV, 30/1/2019 n. 4647** La figura del coordinatore , ha precisato in merito la S.C., rileva nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi anche in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza laddove i piani organizzativi e lavorativi siano comunque in grado di interferire. Il susseguirsi degli interventi, noti al coordinatore sulla base del cronoprogramma, infatti, può essere tale da determinare la modificazione in termini di sicurezza dei luoghi di lavoro, anche alterandone i presidi pure previsti nel piano di coordinamento, per cui possono essere necessari degli interventi propulsivi e inibitori di cui all'art. 92 comma 1 lettere e) e f) del D. Lgs. n. 81/2008 e sss.mm. la cui assenza può rappresentare sostanzialmente una mancanza di controllo dell'andamento del cantiere che compete allo stesso coordinatore.

Forma e contenuti dell'incarico di CSP

- **Cass.pen., Sez.IV, 5 marzo 2021, n. 9074:** in base all'art. 89, comma 1 lett.b) D.Lgs. 81/08, committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, ma tale definizione va rapportata a quella di coordinatore che, sia per la fase progettuale che per quella esecutiva, postula la necessità di un previo incarico. **Al di là delle forme di estrinsecazione (vale anche per fatti concludenti), richiede comunque una chiarezza di contenuti, con riferimento al soggetto designato, sia rispetto ai lavori da eseguire.**

Incarico di CSP/CSE

- Deve essere in forma necessariamente scritta (art. 2222 c.c.)?

- O può essere valido anche per fatti concludenti (coordinatore di fatto)? - (*Cass.pen.Sez.IV, 29/12/2016 n. 55166*)

RAPPORTO DUVRI E PSC?

- Principio *lex specialis derogat lex generalis* (art. 15 c.p. e art. 298 D.lgs. 81/08)
- Art. 96, secondo comma D.Lgs. 81/08: l'accettazione da parte di ciascun DL delle imprese del PSC di cui all'art. 100, nonché la redazione del POS, costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art.17, co.1 lett.a), all'art. 26, co. 1 lett.b), 2, 3 e 5 e all'art. 29, co.3.

Committenti: omessa nomina CSP/CSE e infortuni sul lavoro

- **Cass.pen.sez.IV, 31 maggio 2022, n. 21072:** infortunio mortale per caduta in vano non protetto (altezza 3,5 metri) e infilzato da ferro di ripresa. Condanna DL e committente/proprietaria terreno.
- Difesa committente: delegato tutto al direttore lavori
- Cassazione: “il direttore lavori svolge attività limitata alla sorveglianza tecnica per l’esecuzione del progetto ed è figura diversa da CSP/CSE. Sussiste il nesso eziologico tra la condotta colposa omissiva dell’imputata e l’evento”. L’imputata è responsabile, poiché, se lo avesse nominato, il CSP e il CSE avrebbero fatto il proprio dovere, e, quindi, ragionevolmente il cantiere sarebbe stato allestito in modo diverso, rispettoso delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e si sarebbe potuto evitare l’infortunio mortale”.
- **Ruolo informativo fondamentale del professionista!!**

Sanzioni interdittive

SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

All’art.90 co.10 del T.U. per assenza P.S.C., fascicolo (quando previsti), oppure assenza di notifica preliminare (attenzione ai 200 U/G!) e in assenza del D.U.R.C. delle imprese o dei lavoratori autonomi si verifica *ex lege* la sospensione del titolo abilitativo. L’Organo di Vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.

N.B. se continuo comunque a lavorare incorro in sanzioni PENALI previste dal D.P.R.380/01 T.U. edilizia.

Il coordinatore per la progettazione

- Sent.Cass.,pen.Sez.,IV 24 febbraio 2010, n. 7331: nel PSC non sono state previste alcune misure particolari in relazione alla sicurezza per le attività di trasporto del materiale e anche durante la fase esecutiva non vi sono state apportate alcune correzioni.
- Il **PSC si limita a rimandare genericamente alle normative di legge** e non è stata eseguita né una concreta valutazione dei rischi né erano previste misure di sicurezza.

L'impresa affidataria e i 2 o 3 obblighi indelegabili dal datore di lavoro?

- Sent.Cass.,pen.Sez.,IV 20 febbraio 2020, n. 6567: Fonte primaria degli obblighi di sicurezza è il D.Lgs. 81/08, il cui art. 17 individua gli obblighi non delegabili dal datore di lavoro (V.R. ed elaborazione DVR (POS), designazione RSPP). Il terzo obbligo non delegabile, cioè quello di vigilanza viene ricavato dall'art. 16 al comma 3 (la delega di funzioni non ESCLUDE l'obbligo di vigilanza in capo al DL in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite ... mutando il contenuto della situazione d'obbligo del DL da obbligo di adempiere ad obbligo di vigilanza sull'attività del delegato".....

Il coordinatore per l'esecuzione

- Deve coordinare solo i rischi interferenziali?
- *Cass.pen., sez.IV, 20 aprile 2021 n. 12940*: gestore dei rischi generici derivanti dalla conformazione generale del cantiere, in contrapposizione ai rischi specifici propri (competenza delle imprese);
- Ambiente (area) del Cantiere per linee elettriche interferenti (*Cass.pen., sez.IV, 20 aprile 2021 n. 12940*);
- Organizzazione del cantiere per protezione ciglio scavi (*Cass.pen., sez.IV, 16 marzo 2020 n. 10132*);
- Configurazioni complessive di base delle lavorazioni es. rischio caduta dall'alto (*Cass.pen., sez.IV, 18 marzo 2019, n. 11692*);
- Eccezione: caso limite della sospensione sul pericolo grave e imminente (*Cass.sez.IV, 30 giugno 2021, n. 24915*)

Il coordinatore per l'esecuzione

- *Cass.pen., sez.IV, 6 dicembre 2021, n. 44944*: il CSE riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale e non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente al preposto, salvo l'obbligo di adeguare il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori (non connesso al rischio interferenziale) e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.

Case study: l'organizzazione del nuovo tunnel di base del Brennero

II R.S.P.P.

- *Cass.pen., sez.IV, 25 giugno 2021 n. 24822*: l'attività a cui il RSPP è tenuto *ex lege* (art. 31 D.Lgs. 81/08) di segnalazione e di stimolo nei confronti del DL ai fini della rimozione dei fattori di rischio professionale, ha contenuto consulenziale e non gestionale. Può rispondere dell'evento in concorso (art. 113 cp) qualora abbia commesso un errore tecnico nella V.R., dando un suggerimento sbagliato, ovvero omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate. Esula dal ruolo di RSPP l'obbligo di controllare e assicurarsi che il DL adempia alle misure di precauzione indicate nel DVR (es. segnaletica gru, transennare area manovra di un mezzo semovente).

***La responsabilità solidale (civile)
e pluralità dei garanti***

***I sequestri, definizione,
tipologie, finalità, modalità di
redazione dell'atto***

DEFINIZIONE

- ***Il sequestro è un ATTO di coercizione REALE che implica la conservazione di cose o tracce pertinenti il REATO (es. per contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, per lesioni colpose ex art.590 c.p. oppure omicidio colposo ex art.589 c.p. in caso di infortuni).***

Il sequestro delegato dal Pubblico Ministero

Art. 253 c.p.p. *Oggetto e formalità del sequestro*

1. l'A.G. dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
2. Omissis
3. Al sequestro procede personalmente l'A.G. ovvero un U.P.G. delegato con lo stesso decreto.
4. Omissis

**CHI ESEGUE
MATERIALMENTE IL SEQUESTRO?**

**NORMALMENTE LA POLIZIA
GIUDIZIARIA EX ART.55 C.P.P.
(ES. ISPETTORI DEL LAVORO,
U.P.G. – CARABINIERI E
POLIZIA DI STATO)**

Tipologie di sequestro

- **Sequestro preventivo** è richiesto dal P.M., è disposto dal giudice o dal G.I.P. (art.321 c.p.p.). A seguito della modifica introdotta dal D.Lgs.12/91 può essere eseguito anche dalla POLIZIA GIUDIZIARIA
- **Sequestro probatorio o penale** è delegato dal P.M. art.253 terzo comma c.p.p., può essere d’iniziativa della polizia giudiziaria quando il P.M. non può intervenire tempestivamente (art.354 c.p.p.)

IL SEQUESTRO PREVENTIVO

Il sequestro preventivo art.321 c.p.p. è disposto quando la libera disponibilità di una determinata cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso oppure agevolare la commissione di altri reati. Il

verbale di sequestro preventivo **deve essere**

trasmesso al P.M. entro 48 ore dalla sua esecuzione.

Il P.M. deve chiedere al giudice per le indagini preliminari la convalida del provvedimento e l'emissione del decreto motivato che deve essere notificato alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

IL SEQUESTRO PROBATORIO

La polizia giudiziaria si avvale del sequestro probatorio (art.354 c.p.p.) quando il P.M. non può intervenire tempestivamente, occorre acquisire il corpo del reato (es.una sega circolare) o le cose ad esso pertinenti (es. manuale d'uso e dich.CE di conformità, un P.S.C., un P.O.S.) al fine di evitare la loro dispersione ed alterazione ed allo scopo di proseguire le indagini in corso. Il verbale di sequestro è trasmesso senza ritardo (entro 48 ore) al P.M. il quale nelle 48 ore successive provvede alla convalida. Il provvedimento di convalida deve essere notificato alla persona nei confronti della quale il sequestro è stato eseguito.

Cosa accade se il verbale di sequestro non viene trasmesso all'A.G. nel termine di 48 ore?

**Seconda ipotesi:
Il sequestro perde efficacia
e le cose vanno
immediatamente restituite
all'avente diritto.**

GARANZIE DIFENSIVE IN CASO DI SEQUESTRO

L'art.356 c.p.p. indica sommariamente quali sono gli atti al compimento dei quali il difensore (avvocato) ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato. I sequestri, trattandosi di atti non ripetibili ed utilizzabili in fase dibattimentale, implicano l'assicurazione all'indagato della **POSSIBILITA' di farsi assistere dal proprio difensore** durante il loro compimento.

A CHI È AFFIDATO IL CANTIERE SEQUESTRATO??

■ **AL CUSTODE GIUDIZIALE** nominato dall'U.O.P.S.A.L. (ad es. lo stesso datore di lavoro o coordinatori in caso di cantieri, oppure ispettori del lavoro, carabinieri, consulenti tecnici d'ufficio nominati dal P.M. per documenti). **NOTA BENE**: Il custode giudiziale ha in capo gli obblighi di custodia e può essere perseguito per i reati ex art.334-335 c.p. procedibile d'ufficio(per sequestro probatorio e preventivo) o ex art.388 c.p. procedibile a querela di parte (per sequestro conservativo) in caso di distruzione, dispersione, sottrazione e deterioramento dell'oggetto del sequestro e dei relativi sigilli.

Cosa deve fare il Datore di Lavoro?

1. **ISTANZA DI DISSEQUESTRO** presso la Procura della Repubblica competente per territorio (Trento o Rovereto) **DIRETTAMENTE o TRAMITE AVVOCATO**(per sequestro del cantiere) o **TRAMITE AVVOCATO DI FIDUCIA O NOMINATO D'UFFICIO**(in caso di infortunio+sequestro del cantiere, è necessario in caso di avviso di garanzia e per sottoporsi ad interrogatorio di garanzia)
2. Oppure **può impugnare il provvedimento di sequestro** presso il Tribunale del Riesame (se il sequestro è stato convalidato) tramite avvocato di fiducia. Il giudice confermerà o revocherà il sequestro.

Cartellonistica Sequestri

**Cantiere-Macchina SOTTO SEQUESTRO GIUDIZIARIO
PER INOSSERVANZA ALLE NORME SULLA
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL
LAVORO**

Chiunque altera, disperde o distrugge il corpo del reato sottoposto a sequestro dalla Polizia Giudiziaria, in applicazione degli artt. 321 o/e 354 c.p.p., ne risponderà ai sensi degli artt. 334, 335 e 349 del codice penale.

Custode giudiziario

Località _____ Data

Case study

Infortunio e alternanza Scuola-Lavoro

- **Cass.pen.sez.IV, 1 marzo 2022, n. 7093:** al lavoratore è equiparato (art. 2, comma 1 D.Lgs. 81/08) anche chi svolge l'attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione di un DL pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (L. 196/97) e di alternanza scuola-lavoro.
- Nella specifica ipotesi in cui presso un'azienda siano presenti soggetti che svolgano tirocini formativi , il DL sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08. Non fa eccezione il caso del tirocinio disciplinato dalla convenzione quadro per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari e non curriculari stipulato tra l'Università e l'azienda, che prevede obblighi a carico del soggetto promotore e obblighi a carico dell'ospitante.

***Lavori in galleria e cariche
esplosive***

***Lavori ferroviari in prossimità
parti attive***

NOLO a Freddo e a Caldo

- In caso di **NOLO A FREDDO** (art. 72 D.Lvo 81/08) “ *il soggetto titolare dell’impresa che noleggia attrezzature non ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l’appaltatore di lavori deve adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto non assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare, non esercitando alcuna attività produttiva* “ (Cass.pen, Sez. IV, sentenza n. 22717 del 22/04/2016);
- Il locatore deve acquisire autodichiarazione del datore di lavoro utilizzatore che indichi lavoratore addetto e ne attesti l’avvenuta formazione (v. per approfondimenti Circolare MLPS n. 21 del 10/06/2013)

Nolo a freddo e nolo a caldo delle attrezzature di lavoro

- Il nolo a freddo può essere assimilato alla mera fornitura (non c’è redazione P.O.S.);
- Il nolo a caldo prevede che la prestazione prevalente sia quella del nolo di attrezzatura e quella dell’operatore accessoria (l’operatore si limita a far funzionare la macchina e soggiace agli ordini dell’impresa noleggiatrice);
- Se l’operatore entra a far parte dell’organizzazione dell’impresa noleggiatrice (dovrà essere integrato il P.O.S.) e se non entra a far parte dell’impresa noleggiatrice e non agisce di fatto da subordinato, ma è libero di eseguire il lavoro, il contratto di nolo a caldo è un vero e proprio subappalto.

Nolo a caldo: giurisprudenza

- ***Cass. pen. Sez. IV, n. 23604/2009***: Rilevante è la distinzione tra nolo a caldo e contratto di appalto (art. 1655 c.c.). Nel caso di appalto l'appaltatore si impegna con il committente a compiere un'opera ed a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro. Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario (nolo a freddo) ed, eventualmente l'addetto al suo utilizzo (nolo a caldo), **senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e nella sua organizzazione.**

Appalto d'opera, nolo a caldo e POS


- ***Cass.pen., Sez. IV, 10/03/2017 n. 11739***: qualora l'azienda fornitrice di cls non si limiti alla fornitura di materiale e dell'autobetoniera, ma metta a disposizione anche dipendenti, con l'incarico di azionare la macchina e di comandare a distanza il braccio snodabile, ne deriva un contributo tecnico ed esecutivo sicuramente eccedente la mera fornitura (di materiale e attrezzature). Questa conformazione della prestazione di lavoro la rende inquadrabile nell'appalto d'opera piuttosto che nel nolo a caldo, da che consegue l'obbligo di redazione del POS.

*Lettera Circolare Min. Lav. Pol. Soc.
10 febbraio 2016, n. 2597 e Lettera INL
prot.n. 1753 del 11/08/2020 – redazione
POS per la mera fornitura di cls*

- Mera fornitura di materiali e attrezzature – imprese esonerate da POS e DUVRI;
- Mera fornitura: “non partecipare in nessun modo alla posa in opera del cls e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa” (v. lett.circ. 10/2/2011), in caso contrario è vera e propria fornitura con posa (obbligo POS, valutazione rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI)

ANDREA MERLER

*Cronache di un viaggio
nella (in)sicurezza sul lavoro*



LA FINESTRA EDITRICE

**“CRONACHE DI UN
VIAGGIO NELLA (IN)
SICUREZZA SUL
LAVORO” –
SETT.2022**

**PER AVERE UNA COPIA DEL
LIBRO POTETE SCRIVERE
QUI: ORDER@LA-FINESTRA.COM**

Grazie per la vostra cortese attenzione

